

GREEN TECH

Intelligenza artificiale e sostenibilità nel governo societario delle imprese di assicurazione

Artificial intelligence and sustainability in the corporate governance of insurance companies

[GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS](#) 

Professore associato di Diritto dell'economia
Università degli Studi de L'Aquila

Abstract

L'avvento dell'intelligenza artificiale e la nuova sensibilità verso la sostenibilità hanno determinato grandi cambiamenti all'interno dei mercati. Il saggio si propone di affrontare come il governo societario delle imprese di assicurazione sta reagendo di fronte a tali nuove sfide che incidono sia sulle modalità con le quali tali imprese assumono le decisioni, sia sulle scelte che in concreto devono essere effettuate al fine di portare avanti modelli di business che siano remunerativi ma anche sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale.

The advent of artificial intelligence and a new awareness of sustainability have brought about major changes within the markets. This essay aims to address how the corporate governance of insurance companies is responding to these new challenges, which impact both the ways in which these companies make decisions and the choices that must actually be made to pursue business models that are profitable but also environmentally and socially sustainable.



Keywords: Mercato assicurativo; Imprese di assicurazione; *governance*; Intelligenza artificiale; sostenibilità.

Summary: [1. La nuova struttura del governo societario delle imprese di assicurazione.](#) – [2. L'impatto dell'intelligenza artificiale nei processi decisionali delle imprese assicurative.](#) – [3. La rinnovata attenzione del mercato assicurativo verso la sostenibilità ed i suoi impatti sulla *governance*.](#) – [4. Conclusioni.](#)

1. La nuova struttura del governo societario delle imprese di assicurazione.

È innegabile il fatto che i moderni regolatori dei mercati stiano attribuendo una sempre maggiore attenzione ai profili organizzativi delle imprese maggiormente strutturate¹ nella consapevolezza che la qualità di tale organizzazione possa incidere positivamente non solo in termini di assunzione di decisioni ponderate e corrette, ma anche in relazione alla corretta individuazione e gestione dei rischi attuali o potenziali ai quali l'impresa è esposta². Se tale osservazione appare valida, in generale, per qualunque organizzazione societaria, non vi è dubbio che lo sia ancora di più quando le imprese operino all'interno di mercati che richiedono di affiancare al perseguimento di un profitto societario anche la realizzazione degli interessi delle proprie controparti³. La ragione di tale atteggiamento regolatorio si rinviene, in tali ultime ipotesi, nella necessità di assicurare la corretta articolazione dei processi decisionali all'interno dell'impresa al fine di bilanciare la naturale pulsione del soggetto economico a generare un utile, con le non sempre coincidenti esigenze di conservazione prudenziale del proprio patrimonio. La solvibilità di tali soggetti economici, infatti, è strumentale a garantire l'adempimento delle proprie prestazioni nei confronti dei clienti che agli stessi affidano i propri risparmi⁴.

¹ Sul punto, diffusamente, R. LENER, *Il ruolo della corporate governance nell'economia globale*, in *Banca impr. soc.*, 2017, 3 ss.; P. SINGER e C.A. SIRIANI, *La corporate governance. Elementi, teoria e profili operativi*, Torino, 2015, 23 ss.

² V., in tale ottica, le considerazioni di P. MONTALENTI, *Il diritto delle assicurazioni tra ordinamenti nazionali e globalizzazione*, in *Assicurazioni*, 2014, 399, il quale pone l'accento sul fatto che solo attraverso una corretta articolazione del governo societario si possa giungere ad una gestione sana e prudente dell'impresa assicurativa.

³ Cfr., S. BUTERA e F. MONTEMAGGIORI, *La governance delle imprese di assicurazione secondo il principio di proporzionalità. Fondamenti internazionali ed europei e regole nazionali*, in *Assicurazioni*, 2018, 44, le quali, dopo aver evidenziato la rilevanza che in generale assume il governo societario quale strumento di mitigazione dei rischi, evidenziano che «quello che vale per la sana gestione di ogni impresa assume un particolare rilievo per le imprese del settore finanziario. In tale ambito, il fine prudenziale dell'efficienza di gestione dei rischi rappresenta, accanto al rispetto delle regole di correttezza e trasparenza, l'obiettivo della regolamentazione e supervisione delle Autorità di settore. Ciò allo scopo di contemperare gli interessi degli azionisti con la tutela pubblica del risparmiatore, sia esso depositante, investitore o assicurato, sancita dall'art. 47 della Costituzione».

⁴ Evidenzia la delicatezza del ruolo svolto dal governo societario all'interno delle imprese finanziarie, M. SIRI, *La centralità del governo societario nel sistema di Solvibilità II*, in *Quaderno IVASS* n. 11, *La riforma del sistema europeo delle Autorità di controllo. La Governance delle imprese di assicurazione. La gestione delle crisi nel settore bancario e assicurativo*, 2018, 68 s. secondo il quale in tale settore «il governo societario deve tener conto degli interessi delle altre parti interessate (depositanti, risparmiatori, titolari di polizze di assicurazione vita, ecc.), nonché della stabilità del sistema finanziario, data la natura sistemica di molte istituzioni ed intermediari. Gli interessi dei creditori degli istituti finanziari (depositanti, titolari di polizze di

Tale esigenza, che sulla scorta del maggior impatto delle crisi finanziarie⁵ si era manifestata prima ed in maniera più intensa nel comparto bancario⁶, emerge oggi anche nel comparto assicurativo che è stato interessato da un importante flusso di regole volto a razionalizzare e rendere maggiormente efficiente la struttura interna delle imprese del settore⁷.

La dir. 2009/138/CE (d'ora in avanti, *Solvency II*), infatti, valorizza molto i profili organizzativi dell'impresa di assicurazione quali strumenti che, se correttamente orientati alla previsione e gestione del rischio, sono senza dubbio in grado di assicurare la solvibilità dell'impresa di assicurazione⁸ anche in maniera maggiormente performante rispetto all'imposizione – pur prevista – di requisiti patrimoniali «statici»⁹.

L'esigenza che traspare dal nuovo assetto regolatorio è quella di creare le condizioni in funzione delle quali le imprese di assicurazione siano sempre in grado di individuare i rischi ai quali risultano esposte e, quindi, di eliminarne o mitigarne gli effetti negativi agendo in funzione di scelte che siano ponderate e consapevolmente orientate in quel senso. Non si tratta, quindi, di eliminare i rischi che sono tipici di attività economiche tanto complesse ma, piuttosto, di gestirli correttamente tramite una organizzazione interna che risulti adeguata rispetto al livello di complessità dell'attività economica che l'impresa porta avanti¹⁰.

Tale obiettivo, al fine di evitare che impostazioni eccessivamente rigide vadano a penalizzare le imprese dimensionalmente meno rilevanti, viene perseguito tramite un approccio normativo fortemente condizionato dal principio di proporzionalità¹¹ che dovrebbe permettere di non appesantire con eccessivi – ed inutili – oneri di natura organizzativa tutti quei soggetti

assicurazione sulla vita, beneficiari di regimi pensionistici e, in una certa misura, dipendenti) sono potenzialmente in contrasto con quelli dei loro azionisti. Questi ultimi traggono beneficio dalla crescita della quotazione di borsa e della massimizzazione degli utili nel breve periodo e sono potenzialmente meno interessati ad un livello di rischio troppo basso».

⁵ Cfr., M. BROGI, Corporate governance *bancaria e sana e prudente gestione*, in *Banca impresa*, 2010, 283 ss.; P. SCHWIZER, *Le nuove regole di corporate governance e dei controlli interni: quale impatto sulla gestione delle banche?*, *ivi*, 2015, 7 ss.; D. BOUZEMARENE, *L'evoluzione della regolamentazione europea in materia di governance delle banche: dalla CRD IV alle Guidelines EBA*, *ivi*, 2016, 3 ss.; A. MIRONE, *Regole di governo societario e assetti statutari delle banche tra diritto speciale e diritto generale*, *ivi*, 2017, 33 ss.

⁶ Sulle analogie e differenze riscontrabili fra il comparto bancario e quello assicurativo in relazione alla disciplina del governo societario, F. VELLA, *Banche e assicurazioni: le nuove frontiere della corporate governance*, in *Banca impresa*, 2014, 289 ss.

⁷ Cfr., P. MANES, *La nuova normativa Solvency II: corporate governance, approccio al rischio e mercato assicurativo europeo*, in *Contratto e impresa Europa*, 2018, 240 ss.

⁸ V., sul rapporto fra governance e solvibilità, L. SELLERI, *L'impatto di Solvency II sull'organizzazione dell'impresa di assicurazione: verso l'organizzazione per processi?*, in *Dir. econ. ass.*, 2010, 615 s.

⁹ V., il considerando n. 29 della direttiva Solvency II: «Taluni rischi possono essere affrontati correttamente solo tramite requisiti di governance anziché tramite i requisiti quantitativi riflessi nel requisito patrimoniale di solvibilità. Un sistema di governance efficace è pertanto essenziale per la gestione adeguata dell'impresa di assicurazione e per il sistema di regolamentazione».

¹⁰ MANES, *La nuova normativa Solvency II: corporate governance, approccio al rischio e mercato assicurativo europeo*, cit., 248 ss.

¹¹ Cfr., l'art. 41, par. 2 della direttiva *Solvency II*. Per qualche prima osservazione sul punto, v. D. MARINO e C. CIMARELLI, *Prima lettura delle novità introdotte dal Regolamento IVASS sul governo societario delle imprese e dei gruppi assicurativi*, in *Dirittobancario.it*, 2018, 2 s. Il principio in parola orienta le regole di governo societario all'interno di tutti i mercati finanziari. V., sul punto, P. DE BIASI, «One Size Fits All» vs Principio di proporzionalità in ambito bancario e mobiliare, in *Riv. reg. merc.*, 2018, 197 ss.; I. SABBATELLI, *Banche di credito cooperativo: requisiti degli esponenti aziendali e principio di proporzionalità*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2018, 191 ss.

vigilati la cui sana e prudente gestione possa essere garantita tramite vincoli maggiormente snelli.

Spetterà dunque all'impresa di assicurazione di "autovalutarsi" al fine di modulare la complessità delle proprie strutture interne (c.d.a., quantità e composizione dei comitati endo-consiliari, articolazione delle funzioni fondamentali di governo societario ecc.) seguendo, però, le direttrici segnate dalle disposizioni di dettaglio rinvenibili, sul versante domestico, negli artt. 29 ss. c. ass., nel Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38 e, in particolare, nella connessa Lettera al mercato del 5 luglio 2018.

Si tratta di una più che comprensibile esigenza di flessibilità organizzativa delle imprese di assicurazione sulla quale la recente Direttiva (UE) 2025/2 tenta di intervenire al fine di rendere maggiormente omogenea al livello europeo l'applicazione del principio di proporzionalità ed alleggerendo il quadro regolatorio relativo alla *governance* soprattutto delle imprese qualificabili come "piccole e non complesse"¹².

2. L'impatto dell'intelligenza artificiale nei processi decisionali delle imprese assicurative.

Rinviando ad altri scritti per l'analisi di come il governo societario delle imprese di assicurazione risulta strutturato¹³, appare opportuno centrare l'attenzione sull'evoluzione che sta subendo la *corporate governance* per effetto dell'impatto che le nuove tecnologie hanno sul mondo economico. La pervasività delle nuove tecnologie nei mercati¹⁴ si è estesa fino a riguardare anche le modalità con cui, all'interno delle imprese di assicurazione, si sviluppano i processi decisionali. Tale fenomeno viene riassunto con il termine di *Algo-governance* o *CorpTech*¹⁵ che impone una seria riflessione in relazione alla non sempre facile convivenza delle disposizioni disciplinanti il governo societario con l'utilizzo di tali nuovi strumenti.

¹² Si veda, sul punto, P. MARANO, *La governance delle imprese di assicurazione dopo la revisione di Solvibilità II: prime riflessioni sul principio di proporzionalità*, in *Dialoghi di diritto dell'economia*, 2025, 373 ss. tale intervento, come a breve si vedrà, incide anche sul rapporto fra governo societario delle imprese di assicurazione e sostenibilità. V. *infra*.

¹³ Si rinvia a G. BERTI DE MARINIS, *L'impresa di assicurazione e la distribuzione dei prodotti assicurativi*, in *Tratt. Cicu e Messineo*, Milano, 2023, 105 ss.

¹⁴ La stessa unione europea, pur con le difficoltà che la stessa incontra nell'individuare una politica legislativa da applicare alle nuove tecnologie, dimostra una fortissima attenzione verso l'impatto che le nuove tecnologie possono avere per lo sviluppo dell'economia del mercato unico. Si veda, in primo luogo, la Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018, «Tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione». Il percorso europeo verso una sempre più concreta presa di coscienza circa la rilevanza che le nuove tecnologie possono avere per lo sviluppo del mercato finanziario in generale, trova un primo punto di arrivo nella Comunicazione della Commissione europea relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE del 24 settembre 2020 [COM(2020) 591 final]. Sui rilievi che, per quanto riguarda il mercato assicurativo, sono state formulate sul punto da EIOPA, v. il documento *European Commission's Digital Finance Strategy consultation – EIOPA draft response* del 22 giugno 2020.

¹⁵ V. L. ENRIQUES e D. ZETZSCHE, *Corporate Technologies and the Tech Nirvana Fallacy*, in *Hastings Law J.*, 2020, 72, 55 ss.; R. LENER e S.L. FURNARI, *Company law during the blockchain revolution. The rise of "CorpTech"*, in *Open Review of Management, Banking and Finance*, 9 novembre 2020; che viene fatta propria da N. ABRIANI e G. SHNEIDER, *Il diritto societario incontra il diritto dell'informazione. IT, Corporate governance e Corporate Social Responsibility*, in *Riv. dir. soc.*, 2020, 1326 s.

Come noto, pur se con una portata generale, il tema della regolamentazione dell'intelligenza artificiale ha trovato una sua prima sistematizzazione nel Regolamento (UE) 2024/1689 che, nel definire i sistemi di IA¹⁶, ne detta una disciplina che si adatta alla diversa incidenza dei rischi derivanti dall'utilizzo di tali sistemi per gli utilizzatori (c.d. *deployer*). La classificazione del sistema di IA in funzione del rischio ne determina, ovviamente, l'assoggettamento a regole che si fanno via via più restrittive quanto più il sistema sia ad "alto rischio". Non si rinvergono, però, disposizioni specifiche per il mercato assicurativo, fatta eccezione per i sistemi di IA utilizzati per la valutazione dei rischi e la determinazione dei prezzi per assicurazioni sulla vita e assicurazioni sanitarie destinate alle persone fisiche che vengono espressamente qualificati come sistemi "ad alto rischio" e, come tali, assoggettati alle disposizioni specifiche applicabili in tali circostanze¹⁷.

Va però segnalato che il tema si presenta di particolare interesse poiché, mentre l'impatto delle nuove tecnologie sui sistemi di produzione e distribuzione che caratterizzano le industrie finanziarie sembra abbia attirato maggiormente l'attenzione degli interpreti¹⁸, non altrettanto può dirsi in relazione alle ricadute che le stesse hanno sull'articolazione dei processi decisionali all'interno delle imprese¹⁹ che, dato il progresso tecnologico, non vengono più solo rese più agevoli dall'utilizzo di sistemi informatici ma, in maniera più o meno intensa, vengono addirittura proposte e raccomandate dalla macchina²⁰.

In tale contesto, il problema connesso all'utilizzo di nuove tecnologie non è tanto dato dalle ipotesi in cui questi nuovi strumenti vengano utilizzati per facilitare l'assunzione di decisioni che sono prese esclusivamente dai soggetti deputati a farlo -come nel caso, ad esempio, dell'utilizzo di piattaforme al fine di svolgere le assemblee sociali o finanche i c.d.a. a distanza²¹ e che, pur

¹⁶ L'art. 3, n. 1 del Regolamento definisce un sistema di intelligenza artificiale come «un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali».

¹⁷ Si veda, in questo senso, il Considerando n. 58 del regolamento sull'IA e l'Allegato III, n. 5 lett. c) del medesimo Regolamento il quale, contenendo l'elenco dei sistemi di IA da qualificare «ad alto rischio», inserisce anche quelli sopra menzionati all'interno di questa categoria.

¹⁸ Cfr., senza pretesa di esaustività, F. SARTORI, *La consulenza finanziaria automatizzata: problematiche e prospettive*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2018, 253 ss.; F. CAPRIGLIONE, *Industria finanziaria, innovazione tecnologica, mercato*, *ivi.*, 2019, 372 ss.; R. LENER, *Tecnologie e attività finanziaria*, *ibidem*, 267 ss. Con specifico riferimento al settore assicurativo, v. A. CAMEDDA, *La rivoluzione tecnologica nel settore assicurativo: l'avvento dei Big data*, in *giustiziavivile.com*, 2017; C. MUGELLI, *I principi etici per l'utilizzo dei "big data analytics tools" nel settore assicurativo: rischi ed opportunità*, in *Dir. merc. assic. e fin.*, 2019, 473 ss.; G. D'IPPOLITO e E.M. INCUTTI, *I processi decisionali interamente automatizzati nel settore assicurativo*, in *Riv. dir. impresa*, 2019, 735 ss.; E. BATTELLI, *Big data e algoritmi predittivi nel settore assicurativo: vantaggi e nuovi rischi*, in *Corriere giur.*, 2019, 1517 ss.

¹⁹ Accenna al profilo, A. NUZZO, *Algoritmi e regole*, in *Analisi giur. econ.*, 2019, 45.

²⁰ V., sul punto, le riflessioni di M.T. PARACAMPO, *"FinTech" tra algoritmi, trasparenza e "algo-governance"*, in *Dir. banca e mercato fin.*, 2019, 213 ss.

²¹ Si tratta, peraltro, di una evoluzione che è stata accelerata per effetto delle misure emergenziali poste in essere al fine di contenere il diffondersi del contagio da COVID-19. L'esigenza di limitare gli spostamenti e di mantenere il distanziamento interpersonale ha spinto il legislatore dell'emergenza a imporre che anche i consessi societari si svolgessero da remoto. Sul punto, v. M. PALAZZO, *Cosa resta della disciplina in materia di riunioni assembleari contenuta nella legislazione dell'emergenza?*, in *Leggi civ. comm.*, 2020, 4, 909 ss. Si tratta, però, di misure che sicuramente verranno almeno in parte mantenute anche in condizioni di normalità.

ponendo il problema dell'accessibilità di tali tecnologie a tutti i soggetti potenzialmente foriero di effetti discriminatori, ha però tendenzialmente semplificato la partecipazione dei soggetti interessati alla vita dell'impresa ed il contestuale esercizio delle loro prerogative²² - quanto, piuttosto dai casi in cui si utilizzino sistemi complessi di intelligenza artificiale²³ che, capaci di "apprendere" grazie alla loro capacità di processare quantità massicce di dati, dialogano sulla scorta di complessi algoritmi con la realtà che li circonda modificando, di conseguenza, le proprie "scelte" e suggerendole, quindi, a coloro che assumono poi la responsabilità delle stesse²⁴.

Una volta impostato il programma sulla scorta degli obiettivi strategici da perseguire, tali sistemi sono in grado di coadiuvare le persone fisiche nel prendere una certa decisione; proporre o raccomandare l'assunzione di una determinata scelta o, addirittura, sostituirsi all'uomo prendendo una decisione in sua vece²⁵.

I vincoli normativi imposti dall'art. 2380-bis, co. 1 c.c., uniti alla complessità anche solo teorica di attribuire soggettività giuridica ad un sistema di IA²⁶ ed alla difficoltà di declinare i requisiti soggettivi (c.d. *fit and proper*) richiesti per le cariche aziendali tarandoli su un algoritmo²⁷, rende evidente la problematicità di configurare gli stessi quali autonomi centri decisionali²⁸ ma non fanno venir meno la possibilità di utilizzarli quali strumenti di supporto per assumere decisioni strategiche da parte degli amministratori. Il risultato offerto dal sistema di IA – fornitura di dati aggregati o suggerimento/raccomandazione di decisioni – viene quindi fatto oggetto di controllo e verifica da parte dell'uomo che ovviamente assumerà la responsabilità di scelte che, pur se formate anche grazie all'apporto

²² La dottrina si era già soffermata su tali profili: C. PICCIAU, *The (Un)Predictable Impact of Technology on Corporate Governance*, in *Hastings Business Law Journal*, 2021, 108 s.; L. PAPI, *Il rafforzamento del ruolo degli azionisti attraverso la modernizzazione dei processi di partecipazione informativa e decisionale: l'adunanza "virtuale"*, in *Riv. dir. soc.*, 2017, 328.

²³ Evidenzia la problematica, N. ABRIANI, *La corporate governance nell'era dell'algoritmo. Prolegomeni a uno studio sull'impatto dell'intelligenza artificiale sulla corporate governance*, in *Nuovo dir. soc.*, 2020, 264 s. La più autorevole e condivisa definizione di sistema di IA è quella elaborata dall'*High-Level Expert Group on Artificial Intelligence* della Commissione Europea che, nel documento "*A definition of AI: Main capabilities and scientific disciplines*" dell'aprile 2019, afferma: «Artificial intelligence (AI) systems are software (and possibly also hardware) systems designed by humans that, given a complex goal, act in the physical or digital dimension by perceiving their environment through data acquisition, interpreting the collected structured or unstructured data, reasoning on the knowledge, or processing the information, derived from this data and deciding the best action(s) to take to achieve the given goal».

²⁴ Sul ruolo svolto dagli algoritmi nell'ecosistema FinTech, v. PARACAMPO, *"FinTech" tra algoritmi, trasparenza e "algo-governance"*, cit., 213 ss.

²⁵ Su tali profili, e sulle soluzioni già sperimentate nel mercato di sistemi di IA integrati all'interno dei board, MONTAGNANI, *Flussi informativi e doveri degli amministratori di società per azioni ai tempi dell'intelligenza artificiale*, in *Persona e mercato*, 2020/2, 89 ss. e, spec., 91.

²⁶ Indugia sul punto, P. TULLIO, *Diritto societario degli algoritmi. E se i robot diventassero imprenditori commerciali?*, in *Analisi giur. econ.*, 2019, 237 ss. Sul punto, tuttavia, v. la Risoluzione del Parlamento europeo del 16.2.2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica - 2015/2103(INL) – che sembra aprire al riconoscimento di una personalità artificiale ai sistemi di IA più evoluti.

²⁷ Sul punto, G.D. MOSCO, *RoboBoard. L'intelligenza artificiale nei consigli di amministrazione*, in *Analisi giur. econ.*, 2019, 248.

²⁸ Non può però mancare di rilevare che la prassi societaria ha già testato forme più o meno intense di sostituzione di membri del c.d.a con sistemi di intelligenza artificiale. Gli esempi più famosi sono Vital, Alicia T e Dao Project. Su tali esperienze, G. SCARCHILLO, *Corporate governance e intelligenza artificiale*, in *Nuova giur. comm.*, 2019, 881 ss.

macchinico, rimangono decisioni imputabili al soggetto giuridico deputato ad assumerle²⁹.

Se non possono avanzarsi dubbi circa il positivo apporto che tali strumenti possono dare nell'assunzione da parte dell'uomo delle decisioni più complesse data la loro capacità di processare in tempi rapidissimi moli estremamente consistenti di dati e di ordinarli ed elaborarli con risultati assolutamente non raggiungibili autonomamente dall'essere umano³⁰, non possono però tacersi le difficoltà ricostruttive che tale utilizzo necessariamente implica.

Tale potenziale attrito risulta tanto più evidente ove lo si analizzi in relazione a tutte quelle imprese - e fra queste quelle assicurative - che, operando in mercati estremamente complessi ed esposti a repentini cambi di scenario economico, sentono maggiormente il bisogno di appoggiare le proprie decisioni su analisi complete e dettagliate dei dati offerti dalla realtà economica³¹ ma che, dall'altro, si vedono assoggettate a regole che non sempre si conciliano con il loro utilizzo.

Il primo punto di ingaggio è rintracciabile nell'obbligo di agire informati che si concretizza nel richiamare gli organi preposti a prendere decisioni che siano aderenti - sia formalmente che sostanzialmente - alle politiche proprie dell'impresa e che si fondino su un percorso logico trasparente, motivato e verificabile. In questo si concretizza la c.d. *Business judgement rule* che esonera da responsabilità gli amministratori che abbiano effettuato scelte che, seppur foriere di conseguenze negative, appaiano però contraddistinte da ragionevolezza³².

Tale regola, e la conseguente responsabilità derivanti dalla sua violazione, rende difficilmente utilizzabili tutti quei sistemi di IA che non permettano al soggetto che deve prendere la decisione in funzione dei dati elaborati dal sistema di verificarne origine e genuinità (c.d. *black box*)³³. In questi casi, il soggetto rischia di fondare le proprie decisioni sulla scorta di risultati forniti dal sistema di IA - gli *output* - non avendo però la possibilità di conoscere né

²⁹ V., ancora, MOSCO, Roboboard. *L'intelligenza artificiale nei consigli di amministrazione*, cit., 256 ss. Indugia nell'analisi dei profili connessi alla responsabilità nell'utilizzo dell'IA, M. COSTANZA, *Impresa robotizzata e responsabilità*, in U. RUFFOLO (a cura di), *Intelligenza artificiale e responsabilità*, Milano, 2017, 107 ss.; G. COMANDÈ, *Intelligenza artificiale e responsabilità tra liability e accountability. Il carattere trasformativo dell'IA e il problema della responsabilità*, in *Analisi giur. econ.*, 2019, 169 ss.

³⁰ V., sul punto, SCARCHILLO, *Corporate governance e intelligenza artificiale*, cit., 885, ove evidenzia che «più complesse e rilevanti sono le decisioni da assumere da parte degli organi di amministrazione di una società, maggiore importanza va assumendo la base informativa sulla quale si forma la volontà degli amministratori. L'analisi e l'elaborazione di enormi quantitativi di dati (cc.dd. *big data*) è probabilmente la principale attività per cui le macchine intelligenti sono state concepite e realizzate. Peraltro, in tale attività esse risultano senza dubbio più efficienti degli uomini. In altre parole, le intelligenze artificiali dovrebbero fungere da supporto per ridurre gli sforzi di ricerca dei dati necessari per l'assunzione di una determinata decisione, in modo tale da consentire un risultato qualitativamente migliore e riducendo di molto il gap informativo che c'è tra il mercato e gli amministratori di una determinata società». Riflessioni in questo senso anche in A. NUZZO, *Contenuti e forme dell'informazione societaria tra passato e futuro. Titoli e operatori atipici nell'era dell'algoritmo*, in *Analisi giur. econ.*, 2019, 596 ss.

³¹ Lo nota MONTAGNANI, *Flussi informativi e doveri degli amministratori di società per azioni ai tempi dell'intelligenza artificiale*, cit., 98 s.

³² C. AMATUCCI, *Adeguatezza degli assetti, responsabilità degli amministratori e business judgement rule*, in *Giur. comm.*, 2016, I, 643 ss.; V. CALANDRA BUONAUORA, *Corretta amministrazione e adeguatezza degli assetti organizzativi nella Società per azioni*, *ivi*, 2020, 439 ss.

³³ Cfr., sul punto, le considerazioni di ABRIANI, *La corporate governance nell'era dell'algoritmo. Prolegomeni a uno studio sull'impatto dell'intelligenza artificiale sulla corporate governance*, cit., 283.

quali siano i dati utilizzati dal sistema di IA - fra quelli allo stesso forniti (*input*) - per l'elaborazione dei risultati né, tantomeno, il percorso che ha portato il medesimo sistema ad utilizzarli in quel modo³⁴.

Ma il problema, anche se in maniera più sfumata, si pone anche nel caso di utilizzo di sistemi di IA "trasparenti" che, pur offrendo dati intelligibili, impongono comunque al soggetto che se ne avvalga il possesso di specifiche competenze³⁵ che gli permettano di assumere consapevolmente la responsabilità delle scelte e di spiegarne l'iter logico agli organi collegiali che conservano comunque un ruolo di controllo critico sulle decisioni dei singoli³⁶.

Sicuramente non meno rilevanti sono poi le conseguenze che l'impiego di tali nuove tecnologie può avere sull'operato delle funzioni fondamentali nelle quali si articola il governo societario delle imprese di assicurazione che, ciascuna per le proprie competenze, hanno il ruolo di individuare e gestire i rischi ai quali l'impresa è esposta e, incardinando un flusso informativo con il board, collaborare alla gestione e mitigazione degli stessi. Anche tali funzioni risultano interessate dall'apporto tecnologico di tali sistemi non solo perché utilizzeranno gli stessi al fine di operare al meglio, ma anche perché l'utilizzo delle nuove tecnologie è esso stesso un rischio che, nelle imprese particolarmente strutturate, va dominato e correttamente gestito³⁷.

Se dunque tali nuovi strumenti rappresentano affascinanti sfide per aumentare l'efficienza dei processi decisionali nelle imprese assicurative³⁸,

³⁴ Sul problema della genetica assenza di trasparenza negli algoritmi, v. Nuzzo, *Contenuti e forme dell'informazione societaria tra passato e futuro. Titoli e operatori atipici nell'era dell'algoritmo*, cit., 587 s. e, spec., p. 595 ove evidenzia che «il contributo dell'algoritmo all'analisi e alla formazione delle decisioni non dovrebbe sollevare dubbi di legittimità fintantoché, beninteso, l'avvalersi dell'artefatto tecnologico non si risolva in una «delega in bianco» alla macchina, in particolare ove ciò non consenta di dare chiaramente conto delle ragioni alla base della decisione assunta, la cui ragionevolezza deve emergere (ferma restando la copertura assicurata dalla *business judgement rule*). In definitiva, occorre riuscire a motivare la scelta e a tal fine l'algoritmo deve contribuire a darne spiegazione in forme comprensibili all'uomo. È chiaro, allora, che non dovrebbero porre problemi gli algoritmi di tipo «debole» (in relazione ai quali le tecniche di ingegneria ricorsiva consentono di ricostruire i parametri della decisione); mentre gli algoritmi di deep learning (che si affidano a reti neurali «forti») possono al contrario porre non pochi problemi».

³⁵ Insiste sul punto D. CAPONE, *La Governance dell'Artificial Intelligence nel settore assicurativo, tra principi etici, responsabilità del board e cultura aziendale*, Quaderno IVASS n. 16, 2021, 21. Considerazioni in tal senso anche in MOSCO, Roboboard. *L'intelligenza artificiale nei consigli di amministrazione*, cit., 254.

³⁶ Diffusamente, MONTAGNANI, *Flussi informativi e doveri degli amministratori di società per azioni ai tempi dell'intelligenza artificiale*, cit., 99 ss. e spec., 103 s. ove ipotizza l'opportunità di prevedere nelle s.p.a. uno specifico comitato endo-consiliare che si occupi dei profili tecnologici connessi all'attività amministrativa dell'impresa o, ove per ragioni di proporzionalità risulti inopportuno costituire tale comitato, le medesime funzioni dovrebbero essere svolte da parte del comitato sui controlli interni. Medesima soluzione viene proposta da CAPONE, *La Governance dell'Artificial Intelligence nel settore assicurativo, tra principi etici, responsabilità del board e cultura aziendale*, cit., 18. V., pure, la considerazione di ABRIANI, *La corporate governance nell'era dell'algoritmo. Prolegomeni a uno studio sull'impatto dell'intelligenza artificiale sulla corporate governance*, cit., 273 ove fa notare: «che un domani, non troppo lontano, la presenza di esperti (o di comitati di esperti) di tecnologia all'interno del board assurgerà a standard indefettibile di *good governance*».

³⁷ Cfr., sul punto, CAPONE, *op. cit.*, p. 20, ove evidenzia che «In virtù degli sviluppi normativi, ma anche della ormai acquisita cultura del controllo, tutte le imprese del settore finanziario sono ormai pienamente consapevoli dell'importanza del modello delle tre linee di difesa per la gestione di qualsiasi tipologia di rischio, anche estremamente innovativo come è il caso dell'utilizzo degli strumenti di AI. Le strutture di *risk governance* esistenti potrebbero quindi vedere ampliato il proprio mandato per ricomprendervi le nuove responsabilità, in particolare chiarendo la suddivisione di ruoli e prerogative delle *key functions* (attuariale, *risk management*, *compliance* e *audit*) rispetto all'AI».

³⁸ È stato notato dalla dottrina come i membri dei board siano oggi sempre più impegnati nel reperimento di dati e nell'analisi degli stessi. L'adozione di algoritmi in tali casi permetterebbe agli amministratori di

impongono però un approccio normativo critico e consapevole anche dei rischi che una apertura tecnologica di tal genere può determinare³⁹. Sullo sfondo si percepisce la seria difficoltà nella quale si trovano i regolatori di fronte a tale tematica⁴⁰ combattuti fra l'esigenza di dettare regole precise per l'utilizzo delle nuove tecnologie in tale ambito – assolta, come detto, con il Regolamento sull'IA quale framework normativo - e quella di evitare disposizioni troppo rigide che ne frenino l'evoluzione e lo sviluppo⁴¹. Tali preoccupazioni sembrano dunque lasciar propendere per approcci regolatori di dettaglio riferibili ai singoli mercati che privilegino strumenti di *soft law* con la precipua finalità di accompagnare gradualmente le imprese interessate verso una integrazione di tali tecnologie che risulti consapevole sia delle opportunità che dei rischi di cui le stesse sono portatrici⁴².

Non vi è dubbio, sotto tale ultimo profilo, che il mercato assicurativo si stia muovendo in tal senso con l'*Opinion on AI Governance and Risk Management* che l'EIOPA ha recentemente pubblicato in data 6 agosto 2025 nel quale il supervisore europeo di settore, lungi dall'imporre nuovi requisiti e limiti rispetto all'IA Act, si propone, però, di chiarire la portata applicativa di quella disposizione all'interno del governo societario delle imprese di assicurazione con l'obiettivo di stimolare una applicazione uniforme dei presidi stabiliti dal Regolamento UE sull'intelligenza artificiale.

3. La rinnovata attenzione del mercato assicurativo verso la sostenibilità ed i suoi impatti sulla *governance*.

La "virata" verso l'utilizzo di nuove tecnologie in ambito societario che brevemente è stata descritta va letta, come sopra accennato, alla luce dell'approccio *risk based* che dovrebbe caratterizzare l'attività assicurativa in conformità con le indicazioni provenienti dal sistema *Solvency II* che, a sua volta, porta a guardare con occhi diversi i potenziali rischi ai quali l'impresa è esposta e l'impatto che gli stessi possono avere in termini di stabilità dell'impresa. Non vi è dubbio che tale generale tendenza abbia ultimamente visto una crescita di interesse verso tutti quei fattori di natura ambientale e sociale che compongono la galassia dei c.dd. fattori ESG (*Environmental, social*

concentrare la propria attività nell'individuazione delle decisioni da adottare. Cfr., in questo senso, Mosco, RoboBoard. *L'intelligenza artificiale nei consigli di amministrazione*, cit., 252 ss.

³⁹ F. MATTASSOGLIO, *Algoritmi e regolazione. Circa i limiti del principio di neutralità tecnologica*, in *Riv. reg. merc.*, 2018, 226 ss.

⁴⁰ Evidenzia le difficoltà connesse alla normazione di un fenomeno tanto peculiare e di dimensioni mondiali, A. CELOTTO, *Come regolare gli algoritmi. Il difficile bilanciamento fra scienza, etica e diritto*, in *An. giur. econ.*, 2019, 56 ss.

⁴¹ Riferimenti in questo senso in PARACAMPO, "FinTech" tra algoritmi, trasparenza e "algo-governance", cit., 239 ss.

⁴² Indugia sul punto, CAPONE, *La Governance dell'Artificial Intelligence nel settore assicurativo, tra principi etici, responsabilità del board e cultura aziendale*, cit., 14 e, spec., 17, la quale evidenzia che «la velocità nello sviluppo e la rapida estensione dei potenziali ambiti di utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale non consentono, al momento, la definizione di un framework normativo statico che imponga obblighi, codifichi divieti e irroghi sanzioni. Le sperimentazioni sul campo non sono, infatti, sempre compatibili con un sistema fatto di regole rigide ed eteroimposte⁵⁰. Nella fase attuale di sviluppo è importante assicurare flessibilità al quadro regolamentare di riferimento, ferma restando la necessaria, piena tutela dei diritti fondamentali individuali, ad oggi garantita dalla normativa sui dati personali e da quella a tutela del cliente, da tenere costantemente aggiornate e adeguate alle nuove esigenze».

and governance factors) e che concretizzano altrettanti inediti rischi ai quali l'impresa risulta esposta.

Nonostante si tratti di fattori “non patrimoniali” connessi prevalentemente a profili di sostenibilità ambientale e sociale dell'attività economica portata avanti dall'impresa, risultano sempre più evidenti le ricadute economiche positive che possono derivare da un corretto approccio da parte del soggetto economico a tali problematiche⁴³. Va infatti segnalato che la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio di una impresa può risultare influenzato da elementi quali i cambiamenti climatici in atto, la necessità sempre più insistente di adattare i sistemi di produzione in modo da ridurre l'impatto ambientale degli stessi, l'influenza che la transizione ecologica può avere sugli investimenti che l'impresa ha effettuato e sui relativi rendimenti nonché le non trascurabili ricadute reputazionali che potrebbero generarsi ove l'impresa si dimostri insensibile alle tematiche sopra menzionate⁴⁴.

È stato quindi evidenziato come l'empatia che l'impresa dimostri verso i fattori ESG integrandoli nelle proprie policy aziendali, permetta alla stessa – con particolare riferimento a quelle maggiormente strutturate – di sviluppare una maggiore capacità di prevenire e mitigare i rischi connessi a tali fattori⁴⁵ stimolando l'adozione di politiche di “lungo termine” che, orientando l'agire economico dell'impresa verso orizzonti temporali più ampi, liberano la stessa dalla “schiavitù” della ricerca dell'utile immediato⁴⁶.

Tali brevi premesse giustificano la crescente attenzione che lo stesso legislatore europeo e, quindi, nazionale è andato riservando alla regolamentazione di tali aspetti. Senza voler ripercorrere le “tappe” della sostenibilità – e degli ultimi “ripensamenti” circa le modalità di applicazione delle disposizioni europee in tale ambito⁴⁷ -, appare qui il caso di soffermarsi sulle specifiche disposizioni che nel settore assicurativo hanno iniziato a modellare tale attività di impresa in funzione dei rischi di natura ambientale⁴⁸.

In questo senso, va segnalato che l'EIOPA aveva pubblicato già in data 30 aprile 2019 un *Opinion on Sustainability within Solvency II* ed un *Technical advice* EIOPA «*on the integration of sustainability risks and factors in the delegated*

⁴³ Pongono in evidenza come le politiche assunte da una impresa in relazione al profilo della sostenibilità possano «contribuire ad aumentare il valore dell'investimento stesso», L. ANDRIOLA, M. JORIZZO e P. SABELLI, *Sustainable investors relation: comunicare agli investitori tramite le strategie di sostenibilità ambientale*, in *Ambiente e sviluppo*, 2016, 743 ss.

⁴⁴ Sul punto, v. A. ANTONUCCI, *La responsabilità sociale dell'impresa*, in *Nuova giur. civ. comm.*, II, 2007, 128; M. LIBERTINI, *Economia sociale di mercato e responsabilità sociale dell'impresa*, in *Orizz. dir. comm.*, 2013, 2 il quale evidenzia la capacità di atteggiamenti socialmente responsabili di creare fiducia nel mercato.

⁴⁵ Insiste su tale aspetto il Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile [COM(2018)97 final] della Commissione datato 8 marzo 2018, p. 3 ove si evidenziano le destabilizzanti ricadute economiche che si produrrebbero per effetto, in particolare, dei fenomeni meteorologici connessi ai cambiamenti climatici. Non è un caso che nel suddetto Piano d'azione si arrivi ad ipotizzare di tenere in considerazione i fattori ESG nella determinazione dei requisiti prudenziali richiesti ai soggetti vigilati. V., in questo senso, il Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile, cit., 10 s.

⁴⁶ Nella dottrina straniera, viene evidenziata l'opportunità di privilegiare decisioni che, attente ai fattori ESG, si dimostrino positive nel lungo termine, S.N. GARY, *Best interest in the long term: fiduciary duties and ESG integration*, in *Univ. of Colorado Law Rev.*, 2019, 731 ss.

⁴⁷ Il riferimento è, ovviamente, al c.d. pacchetto omnibus sulla sostenibilità che annuncia un significativo rallentamento nell'introduzione dei vincoli funzionali a promuovere la sostenibilità delle imprese ed una rimodulazione dei suddetti obblighi – malcelata sotto le spoglie di un necessario processo di semplificazione degli obblighi di sostenibilità per le imprese -.

⁴⁸ S. DE POLIS, *Il ruolo del settore assicurativo a sostegno della transizione dalla brown alla green economy*, del 30 ottobre 2019, in *www.ivass.it*.

acts under Solvency II and IDD» proprio al fine di verificare come le disposizioni della direttiva europea sopra menzionata fossero in grado di spingere le imprese di settore una corretta valutazione nel calcolo dei requisiti prudenziali –sia sotto il profilo della valutazione degli *assets*⁴⁹ che delle *liabilities*⁵⁰ nonché, di conseguenza, della valutazione delle politiche di investimento⁵¹, di sottoscrizione⁵² e dei requisiti patrimoniali⁵³– dei rischi di sostenibilità che, tuttavia, vengono in tali atti delineati esclusivamente quali rischi climatici⁵⁴. Si proponeva, dunque, di apportare significative modifiche Regolamento delegato UE 2015/35 che integrava la dir. *Solvency I* proprio al fine di integrare tali rischi all'interno dei processi decisionali delle imprese.

Tali considerazioni hanno trovato terreno fertile nella Commissione UE che, proprio al fine di fare mergere i “rischi di sostenibilità” nel mercato assicurativo, emana il Regolamento delegato UE 2021/1256 che modifica il Regolamento delegato UE 2015/35. Queste novità impongono una riarticolazione della funzione di *risk management* che dovrebbe essere chiamata ad identificare e valutare anche i rischi di sostenibilità⁵⁵ e ad includerli nel sistema di gestione dei rischi tenendo in debita considerazione i fattori ESG nelle relative politiche⁵⁶ e nella valutazione del fabbisogno di solvibilità globale⁵⁷. Una valutazione dei rischi di sostenibilità che appare strumentale a permettere alle imprese di assicurazione anche di integrare gli stessi nella valutazione della sicurezza, qualità, liquidità e redditività del portafoglio nonché di valutare l'impatto a lungo termine che tali fattori possono avere sulle proprie strategie di investimento⁵⁸.

⁴⁹ *Opinion on Sustainability within Solvency II*, cit. nel testo, 11 e 21 ss.

⁵⁰ *Opinion on Sustainability within Solvency II*, cit., 11 s. e 23 ss.

⁵¹ *Opinion on Sustainability within Solvency II*, cit., 12 s. e 25 ss.

⁵² *Opinion on Sustainability within Solvency II*, cit., 13 s. e 29 ss.

⁵³ *Opinion on Sustainability within Solvency II*, cit., 14 ss. e 33 ss.

⁵⁴ L'*Opinion* menzionata distingue i rischi climatici in *transition risks*, *physical risks* e *liability risks*. Mentre il primo dei rischi menzionati tende ad impattare prevalentemente sugli *assets* dell'impresa di assicurazione, gli ultimi due incidono principalmente sugli aspetti patrimoniali connessi alla *liability*. L'*Opinion* afferma infatti che i «Transition risks can arise from the process of adjustment towards a low carbon economy. A range of factors influence this adjustment, including: climate changerelated developments in policy and regulation, the emergence of disruptive technology or business models, shifting sentiment and societal preferences, or evolving evidence, frameworks and legal interpretations». Quando invece si riferisce ai *Physical risks* fa riferimento a rischi che «arise from a number of factors, and relate to specific weather events (such as heatwaves, floods, wildfires and storms) and longerterm shifts in the climate (such as changes in precipitation, extreme weather variability, sea level rise, and rising mean temperatures). Some examples of physical risks crystallising include: increased frequency, severity or volatility of extreme weather events impacting property and casualty insurance; and increased frequency and severity of flooding leading to physical damage to the value of financial assets or collateral held by banks, such as household and commercial property». Da ultimo, i «Liability risks come from people or businesses seeking compensation for losses they may have suffered from the physical or transition risks from climate change outlined above. Liability risks are of particular relevance to insurance undertakings given these risks can be transferred by means of liability protection, such as Directors & Officers and Professional Indemnity insurance. These are likely to fall under three different categories: failure to mitigate; failure to adapt; failure to disclose». In questo senso, *Opinion on Sustainability within Solvency II*, 5 s.

⁵⁵ V. le modifiche all'art. 269 del Regolamento delegato UE 2015/35.

⁵⁶ In questo senso vanno le modifiche introdotte all'art. 260 del Regolamento delegato UE 2015/35.

⁵⁷ V. la modifica introdotta al Regolamento delegato UE 2015/35 per effetto dell'introduzione del par. 1 bis all'art. 269.

⁵⁸ In questo senso vanno lette le modifiche al Regolamento delegato UE 2015/35 effettuate con l'introduzione dell'art. 275 bis. V. sul punto, pur commentando il *Consultation paper* che ha dato vita al *Tecnica advice* che poi ha ispirato il Regolamento delegato, M. CATENACCI e P. SANNA, *I consultation paper di ESMA e EIOPA in materia di investimenti sostenibili*, in www.dirittobancario.it, 2019, 5. Va inoltre segnalato

Le modifiche apportate impongono, quindi, una ricalibratura dello stesso governo societario al quale, nei vari livelli nei quali si articola, viene richiesto di sviluppare una crescente sensibilità verso la “sostenibilità” – per il momento declinata pressoché esclusivamente in termini ambientali ed ecologici –, di accrescere le proprie competenze sui profili evidenziati in modo da poterli correttamente valutare e di contribuire ad orientare le scelte economico/imprenditoriali dei soggetti vigilati verso opzioni sostenibili e di lungo termine⁵⁹.

Se questi sono gli sviluppi emersi al livello europeo, va segnalato come anche sul versante nazionale si registra una certa sensibilità da parte dell'IVASS sul punto che, in attesa di un quadro di regole comuni definite e stabili, ha però già nel Regolamento IVASS n. 38 del 2018 preso atto del potenziale impatto che i rischi connessi a fattori ESG possono avere sul sistema di governo societario. L'art. 4, comma 2 del citato Regolamento, infatti, richiama l'attenzione della governance delle imprese di assicurazione verso la necessità di valutare anche i rischi «di natura ambientale e sociale, generati o subiti, anche secondo una visione prospettica ed in considerazione del fabbisogno complessivo di solvibilità dell'impresa»⁶⁰. Si tratta, evidentemente, di una “porta” che il regolatore nazionale ha lasciato aperta fin dall'origine all'integrazione dei fattori ESG nel governo societario delle imprese vigilate e che, proprio sulla scorta delle sopra menzionate regole di dettaglio elaborate al livello europeo, ha comportato l'emanazione del Provvedimento IVASS n. 131 del 10 maggio 2023 con il quale, modificando fra gli altri anche il Regolamento IVASS 38 del 2018, determina una definitiva integrazione dei rischi di sostenibilità all'interno delle varie articolazioni del governo societario delle imprese assicurative.

Da ultimo, come anticipato al principio, il profilo dell'integrazione dei fattori di sostenibilità all'interno del governo societario delle imprese di

che i profili sopra descritti vengono messi in diretta relazione anche con la necessità di integrare tali fattori di sostenibilità nelle preferenze dei clienti da valutare ai fini della definizione del mercato *target* ai sensi dell'art. 25 IDD. Sul punto, v. *infra*.

⁵⁹ Rilevante sotto tale ultimo profilo è il passaggio contenuto al punto n. 94 del *Technical advice*, cit. nel testo, 18 in tema di disciplina delle remunerazioni, ai sensi del quale «Remuneration can also be used as a tool for the integration of sustainability risks in the investment decisions. Solvency II Delegated Regulation currently provides that the remuneration policy and remuneration practices shall be in line with the undertaking's business and risk management strategy, its risk profile, objectives, risk management practices and the long-term interests and performance of the undertaking. Therefore, changes in the undertaking's investment risk management policy to incorporate sustainability risks will have a subsequent impact on the undertaking's remuneration policy. Undertakings are also requested to take into account both financial and non-financial criteria when assessing an individual's performance. The consideration of sustainability factors is a good example of non-financial criteria that could be taken into account when assessing individual performance». Da tali considerazioni, deriva la proposta di modifica dell'art. 275 del Regolamento delegato 2015/35 con l'introduzione di un quarto comma che prevede l'inclusione dei rischi di sostenibilità anche nell'elaborazione della politica sulle remunerazioni. V. *Technical advice*, cit., 19.

⁶⁰ Si soffermano su tale profilo, S. DELL'ATTI e S. SYLOS LABINI, *Il governo societario nelle imprese di assicurazione. Regolamentazione, proporzionalità e gestione del cambiamento*, Milano, 2019, 49 s. e, spec., 50 ove notano che «una simile previsione potrebbe apparire secondaria. In realtà si inserisce entro il più ampio dibattito sviluppatosi a livello internazionale in merito al ruolo che la finanza può ricoprire nell'ambito dell'economia sostenibile. (...). A livello nazionale si registra un crescente livello di consapevolezza e di iniziativa tra le istituzioni del mercato assicurativo, ma ancora ampi sono i margini di miglioramento per lo sviluppo di buone pratiche. In tal senso, la previsione contenuta nel Regolamento n. 38/2018 va nella direzione di accrescere l'attenzione e la consapevolezza dei board delle imprese rispetto alle tematiche di sostenibilità e di governo “responsabile”».

assicurazione appare rivitalizzato dall'emanazione della Direttiva (UE) 2025/2 che, modificando la direttiva Solvency II, tenta di integrare in modo coerente i rischi di sostenibilità nella gestione del rischio degli assicuratori prevedendo l'elaborazione di piani specifici per affrontare i rischi finanziari derivanti dai fattori di sostenibilità⁶¹. Si tratta di una integrazione di tali rischi che, nell'ottica complessiva della riforma, dovrà essere sempre modulata sulla scorta del principio di proporzionalità al fine di "schermare" evitare che possano addossarsi costi eccessivi alle imprese che per dimensioni e modello di business non sarebbero in grado di sostenerli o non risulta opportuno che lo facciano.

4. Conclusioni.

L'impatto che le imprese di grandi dimensioni possono avere all'interno dei mercati di riferimento, impone una attenta regolamentazione dei profili che collegano le modalità con cui vengono assunte le decisioni con una rinnovata sensibilità verso i rischi di sostenibilità.

Perché tali imprese possano essere in grado di guadagnare stabilità e di collaborare ad una crescita sostenibile delle economie nelle quali vivono, è quindi necessario che il "germe" della sostenibilità venga innestato proprio dove nascono le decisioni economico/organizzative delle imprese di assicurazione e, dunque, proprio nelle dinamiche che caratterizzano la *governance* delle stesse. È proprio a questo punto che la sostenibilità incrocia lo sviluppo tecnologico nella misura in cui l'utilizzo di processi algoritmici può concretamente aiutare le funzioni di governo societario e, in ultima istanza, il board ad organizzare ed analizzare i dati connessi alla sostenibilità in modo da permettere a questi di influire sulle relative decisioni di impresa⁶².

La capacità dei sistemi di IA di processare masse estremamente estese di dati, di sistematizzarle ed ordinarle al fine di restituire un output che condensi tale moltitudine di dati, permette di offrire a chi è chiamato ad assumere le decisioni un quadro della realtà estremamente dettagliato. Questo processo, se correttamente programmato, può effettivamente servire ad effettuare scelte prospettiche ed a monitorarne gli effetti in maniera più agevole anche in funzione dei rischi di sostenibilità⁶³.

⁶¹ V. considerando n. 32 della Direttiva (UE) 2025/2

⁶² D. CAPONE, *La Governance dell'Artificial Intelligence nel settore assicurativo, tra principi etici, responsabilità del board e cultura aziendale*, Quaderno IVASS n. 16, 2021, 15, ove si evidenzia che «Anche le più puntuali raccomandazioni adottate da policymakers, standard setters o associazioni di categoria dei diversi settori di applicazione dell'AI, sia a livello globale (OECD) sia europeo (Commissione Europea) possono essere ricondotte a questi principi di carattere generale. Minimo comune denominatore di queste raccomandazioni è richiedere che le modalità di configurazione e di governo dell'AI siano tali da assicurare: sostenibilità sociale ed ambientale (deve apportare benefici nei confronti della società in generale e delle generazioni a venire); accountability (possibilità di individuare un processo per l'adozione delle tecniche di AI e soggetti che ne rispondano e lo guidino); equità (nel doppio significato di giustizia e non discriminazione); trasparenza (che include un concetto di comprensibilità proporzionata al soggetto nei cui confronti va garantita); sicurezza tecnologica e protezione dei dati personali (inclusa la possibilità di garantire al proprietario di avere accesso ai propri dati)».

⁶³ Va segnalato che già esistono sistemi in grado di valutare l'impatto dei rischi di sostenibilità. Si veda, ad esempio, il software SIRating o le piattaforme sviluppate da Ecomate.

Si tratta, dunque, di un cambio di paradigma che può essere agevolato dal corretto uso di sistemi di intelligenza artificiale che potrebbero aiutare a migliorare le performance delle imprese di assicurazione e la loro stabilità nel tempo stante la capacità riconosciuta a scelte sostenibili di porre le imprese su prospettive di lungo termine. In un siffatto quadro, la sostenibilità – anche veicolata tramite sistemi di IA che vengano resi “sensibili” ai rischi alla stessa connessi - non va più intesa solo quale costo da sostenere ma anche quale prospettiva verso la quale tendere. È infatti sempre più evidente che il giudizio del mercato su una attività economica non si fonda più solo su dati economico-patrimoniali ma sia sempre più influenzato dalla sensibilità che la stessa mostra verso profili di carattere non patrimoniale che puntino a minimizzare l’impatto negativo che qualunque catena del valore genera sull’ambiente e sulla società.